



Ministero dei Trasporti

Compartimento Marittimo di RIMINI

Ufficio Circondariale Marittimo di CESENATICO

Via del Porto n° 14 - Tela/Fax: 0547/80028

ORDINANZA n. 25/2006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cesenatico;

VISTA: la propria Ordinanza n. 19/2006 in data 15 giugno 2006¹ con la quale è stato approvato il "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nel porto di Cesenatico" — edizione giugno 2006;

VISTA la nota prot- 160/2006 in data 27/6/2006 con la quale la Cooperativa Casa dei Pescatori di Cesenatico, titolare della concessione demaniale marittima riferita all'impianto abilitato al rifornimento carburante, ha avanzato proposte di parziale modifica al suddetto Regolamento;

VISTA l'ulteriore nota prot. 173/2006 in data 11/7/2006, prodotta dalla suddetta Cooperativa, con annessa documentazione tecnica con la quale segnala le procedure per il rifornimento carburante mediante autobotte;

VISTO il foglio prot. 6320 in data 31/7/2006, con il quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha espresso ulteriori e definitive valutazioni e suggerimenti per la parziale modifica del Regolamento di che trattasi;

CONSIDERATA pertanto l'esigenza di formulare, alla luce del parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena con la suddetta nota, il testo definitivo del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nel porto di Cesenatico";

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTI gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno 10 agosto 2006 è approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nel porto di Cesenatico — edizione agosto 2006", che è parte integrante della presente Ordinanza. In pari data l' Ordinanza n. 19/2006 in data 15 giugno 2006 ed annesso Regolamento — edizione giugno 2006, è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Articolo 2

I contravventori al "Regolamento" approvato con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice delle Navigazione - art. 1174 - e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

IL COMANDANTE
Tav. (CP) Roberto RUSCIANI

Cesenatico, li 07 agosto 2006



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di CESENATICO

"Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Cesenatico"

INDICE GENERALE

CAPO I - GENERALITA'

Articolo	„Campo di applicazione	Pagn
----------	------------------------	------

1

Articolo 2	- Definizioni	Pag. 3
Articolo 3	- Autorizzazioni dell'Autorità Marittima	Paga 4
Articolo 4	- Responsabilità	pag. 4
Articolo 5	- Condizioni e prescrizioni generali	Pag. 4
Articolo 6	„Caratteristiche delle manichette	Paga 4
Articolo 7	- Prevenzione contro l'inquinamento	Pag. 5

CAPO II - BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA

Articolo 8	- Prescrizioni	Pag. 6
Articolo 9	- Adempimenti del gestore dell'impianto fisso	Pag. 6

Articolo 10 - Rifomimenti di depositi che alimentano gli impianti fissia Pag. 7
banchina

Articolo 11 - Particolari prescrizioni per il rifornimento carburante dapaga 8
parte delle unità da diporto

CAPO III - BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Articolo 12 - Prescrizioni pag 9

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 13 - Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi pag. 10

Articolo 14 - Disposizioni finali Pag.
10

Articolo 15 - Deroghe Page 10

ALLEGATO - RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI
DEPOSITI DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO
AUTOBOTTE Pag.
11

CAPO I GENERALITÀ

Arta 1

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte [e operazioni di rifornimento di combustibili e/o lubrificanti con punto di infiammabilità — determinato con il sistema a vaso chiuso inferiore a 65 °C che si effettuano ad unità navali ormeggiate nel porto di Cesenatico a mezzo di autobotti e distributori fissi.

Nell'ambito de/ porto di Cesenatico le operazioni di bunkeraggio sono consentite:

- A mezzo degli impianti fissi ubicati nelle banchina della darsena vecchia e lungo i/ canale a ponente e a levante per le unità da traffico locale e da pesca;
- A mezzo dell'impianto fisso ubicato nella di banchina di levante del canale, a monte della Vena Mazzarini, per le unità da diporto.

Il presente Regolamento non si applica alle navi militari che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

Sono inoltre escluse le operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla specifica normativa.

Art. 2

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono:

- Autorita' Marittima: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico;

- _ Autobotte: il veicolo rispondente alle relative modalità costruttive richieste dall'Associazione Nazionale Controllo ~~Combustibile e dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile~~, nonché a quelle contenute nel D.M- 31 luglio 1934 e sue eventuali integrazioni/ modifiche;
- _ Impianti Fissi: distributori automatici fissi come definiti dal Decreto Legislativo n. 32 in data 11 febbraio 1998 e sue eventuali integrazioni/ modifiche, nonché i depositi con oleodotti terminali a banchina come definiti dall'art.44 del Regio Decreto n. 1303 in data 20 luglio 1934 e sue eventuali integrazioni/ modifiche;
- _ Bunkeraggio: il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione della nave con punto di infiammabilità > 55 °C che si effettua ad unità navali a mezzo di impianti fissi; _ Nave: qualsiasi unità navale da rifornire;
- _ Servizio Guardia ai Fuochi o Servizio Integrativo Antincendio: il servizio di vigilanza antincendio espletato dai Vigili del Fuoco: ovvero da personale autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n. 850 e sue eventuali integrazioni/ modifiche ed iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.,
- _ Sorveglianza Antincendio: la sorveglianza esercitata da personale della nave (addetto al servizio antincendio di bordo) con i dispositivi antincendio di bordo attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal comando di bordo;
- _ Sorveglianza Antinquinamento: la sorveglianza esercitata da personale della nave da rifornire al fine di individuare ed arginare eventuali colaggi di idrocarburi in mare.

Art. 3

Autorizzazione dell'Autorità Marittima

Rifornimento dei depositi degli impianti fissi a mezzo autobotte:

i concessionari di impianti fissi per la distribuzione di gasolio alle navi, esistenti nell'ambito del porto di Cesenatico, ogni qualvolta si renda necessario procedere al rifornimento dei rispettivi depositi mediante autobotte, dovranno munirsi di preventivo nulla-osta dell'Autorità Marittima la cui richiesta, opportunamente redatta in carta legale e compilata in modo conforme all'allegato al presente Regolamento, dovrà essere avanzata dal titolare della concessione demaniale marittima riferita all'impianto fisso interessato, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

Detta richiesta dovrà essere opportunamente compilata e sottoscritta dalla ditta fornitrice.

Art. 4

Responsabilità

Oltre al comandante della nave o l'Ufficiale appositamente delegato dal Comandante alla sorveglianza antincendio delle operazioni), sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, per il rifornimento a mezzo di impianto fisso, il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento

Art. 5

Condizioni e prescrizioni generali

Le operazioni di bunkeraggio potranno svolgersi nell'arco delle ventiquattro ore e, nel caso di operazioni in ore notturne, la zona dovrà essere adeguatamente illuminata.

Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse o di maltempo accompagnato da scariche elettriche le operazioni non dovranno avere luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese-

Il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente [Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Prima di iniziare il bunkeraggio, il comandante della nave dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; l'ordine di iniziare il pompaggio dovrà essere dato dal comando di bordo della nave.

Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.

Al termine delle operazioni, lo specchio circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale delle unità interessate per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Art. 6

Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 0 BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n ° 105 del 21.09.2000 e nelle sue eventuali integrazioni/modifiche.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) la massima pressione d'esercizio;
- b) la massima temperatura d'esercizio, se del caso in relazione alla viscosità del prodotto oggetto del bunkeraggio solo per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002;
- c) i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che ha effettuato.

Su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984 ed eventuali integrazioni/modifiche).

Art. 7

Prevenzione contro l'inquinamento

Durante le operazioni di bunkeraggio dovranno essere adottati da parte e a cura della nave e della ditta fornitrice del carburante tutti gli accorgimenti possibili ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marittimo-costiero-

Le manichette devono essere adeguatamente sorrette, stese e di idonea lunghezza, onde evitare la rottura delle stesse- Al termine delle operazioni di bunkeraggio, le manichette potranno essere scollegate soltanto dopo essere state completamente drenate. E', infine, fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette.

Durante il rifornimento di qualsiasi unità, al fine di impedire lo spandimento di prodotti petroliferi, dovranno essere disponibili e pronti per l'eventuale impiego una riserva di sabbia o altro prodotto assorbente (filler ecc..) e attrezzature atte ad arginare i colaggi e le dispersioni accidentali (panne galleggianti sufficienti a circoscrivere l'unità che viene rifornita e l'area del bunkeraggio, panne fogli oleoassorbenti.

Nel caso in cui, durante il bunkeraggio, si verificano fuoriuscite di prodotti petroliferi o altre sostanze inquinanti, eventi dannosi o stati di pericolo, dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza e dovranno essere sospese le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività di confinamento e contenimento idonea ad evitare ulteriori fuoriuscite ed a limitare l'entità dello sversamento.

La ditta rifornitrice e il Comando di bordo dell'unità in rifornimento sono tenuti in solido, in misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità.

CAPOII

BUNKERAGGUO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA

Art. 8

Prescrizioni

8.1 I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n.32 del 1998 ed eventuali integrazioni/modifiche, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Tali impianti sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione dell'Autorità Marittima locale analogamente ai depositi con oleodotti, come definiti dall'art.44 del R.D. 20 Luglio 1934 n. 1303 ed eventuali integrazioni/modifiche e sono soggetti alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 ed eventuali integrazioni/modifiche e dei dispositivi per l'attestazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996 ed eventuali integrazioni/modifiche e successivo "Regolamento recante norme per installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20 gennaio 1999 ed eventuali integrazioni/modifiche, del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
 - b) l'impianto dovrà essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - c) l'impianto distributore e i relativi serbatoi dovranno essere regolarmente installati e collaudati dalla Commissione [ocafe di cui all'art 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle normative vigenti in materia;
 - d) le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
 - e) il percorso delle manichette dal pozzetto di rifornimento all'attacco della nave deve essere opportunamente protetto e segnalato; gli addetti agli impianti dovranno impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, o altri fuochi tali da poter compromettere la sicurezza delle operazioni;
 - f) qualunque sia il tipo di rifornimento, il comandante dell'unità dovrà tenere aperto il locale motore, e chiuso l'impianto elettrico di bordo, tenendo pronti all'uso gli estintori di dotazione. E' altresì vietato fumare;
 - g) i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico; durante il rifornimento non sono consentite operazioni commerciali di sorta;
 - h) nella zona del rifornimento, non si dovrà svolgere alcuna operazione con uso di fiamme libere o comunque che possa generare scintille o calore;
- 8-2.** dopo ogni rifornimento di benzina, e prima di riavviare il motore, deve essere sottoposto a ventilazione sia il vano serbatoi che il vano motore; è fatto divieto di procedere alla erogazione di benzina ad unità ormeggiata a pacchetto ad altra unità, e le unità a motore dovranno stazionare a più di 20 mt. dal punto del rifornimento.

Art. 9

Adempimenti del gestore dell'impianto fisso.

Il gestore deve:

- _ comunicare alla Autorità Marittima il nominativo del personale addetto al distributore ed eventuali, e la sua reperibilità telefonica; _ far pervenire alla Autorità Marittima una dichiarazione che attesti la conoscenza dei dipendenti dei mezzi antincendio e delle apparecchiature dell'impianto;
- _ durante il rifornimento, deve tenere pronti per l'uso i mezzi estinguenti ed i presidi antinquinamento previsti dal Certificato Prevenzione Incendi e circoscrivere il tratto di banchina interessato con transenne mobili sulla quale dovrà essere apposto un cartello ben visibile indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; _durante la chiusura dell'impianto, scollegare le valvole fra i serbatoi e la tubazione che conduce alle colonnine; _ interrompere immediatamente le operazioni di rifornimento dandone immediato avviso alla Autorità Marittima in caso di fuoriuscita di combustibile, cattive condizioni meteorologiche, unità da rifornire senza equipaggio, e comunque ai verificarsi di fatti che possano mettere in pericolo la sicurezza delle persone, delle unità e del porto.
- _al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, il Comando della unità rifornita ed il personale dell'impianto dovranno adoperarsi con i propri mezzi per la bonifica delle acque portuali, secondo le direttive impartite dalla Autorità Marittima; sono a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione per le operazioni di disinquinamento e per l'impiego dei mezzi nautici dis inquinanti della Amministrazione o di privati.

Art. 10

Rifornimento di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina

E' fatto obbligo al gestore dell'impianto fisso di non procedere al rifornimento dei serbatoi asserviti all'impianto di distribuzione carburanti qualora non siano rispettate le prescrizioni poste di seguito:

- 1) La permanenza delle autobotti in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.
- 2) L'area interessata dalle suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere appositamente recintata in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, e munita di cartello "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; in prossimità della stessa dovranno essere posizionati i mezzi estinguenti previsti dalla vigente normativa;
- 3) Tutte le dotazioni dell'autocisterna, comprese quelle antincendio dovranno essere perfettamente funzionanti e, se soggette a scadenza, in corso di validità; il travaso dei liquidi deve avvenire a circuito chiuso con impiego di manichette flessibili dotate di innesti a perfetta tenuta opportunamente collaudate;
- 4) L'autocisterna, prima di collegare la manichetta al serbatoio, dovrà provvedere al collegamento a terra per scaricare elettricità statica ed evitare scintille all'atto della connessione;
- 5) Il conducente del mezzo deve stazionare sul posto per tutta la durata delle operazioni di rifornimento;
- 6) Durante il rifornimento dei serbatoi, è vietato effettuare bunkeraggio ad unità navali;
- 7) Il gestore dell'impianto deve interrompere il rifornimento in caso di fuoriuscita di combustibile, cattive condizioni meteorologiche e comunque al verificarsi di fatti

che possano mettere in pericolo la sicurezza delle persone, delle unità navali e del porto;

- 8) L'autocisterna dovrà essere rispondente alla vigente normativa in materia di trasporto dei liquidi infiammabili.

7

Art11

Particolari prescrizioni per rifornimento carburante da parte delle unità da diporto

Le operazioni di rifornimento carburante da parte delle unità da diporto potrà avvenire esclusivamente presso il distributore marino ubicato nel tratto di banchina di levante a monte dell'imboccatura della Vena Mazzarini del porto-canale di Cesenatico, nel rispetto delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento- Il distributore dovrà essere attivato nei seguenti periodi:

a) periodo 01 maggio — 30 settembre:

dal martedì al venerdì: dalle ore 0800 alle ore 1200 e dalle ore 1600 alle ore 1800; sabato e domenica: dalle ore 0800 alle ore 1200 e dalle ore 1400 alle ore 1800;

b) periodo 01 ottobre — 30 aprile:

su prenotazione, presso il recapito telefonico indicato dal concessionario dell'impianto;
per particolari esigenze locali, tali da rendere necessaria l'attivazione prolungata del servizio, previa comunicazione scritta del concessionario alla locale Autorità Marittima. In entrambi i casi, l'impianto dovrà comunque essere attivato entro gli orari indicati nel comma (a).

Ogni lunedì il distributore osserverà il giorno di chiusura settimanale.

Negli orari di attivazione del distributore per le unità da diporto, è vietato l'accosto in quel tratto di banchina delle unità adibite al traffico locale e alla pesca, al fine di evitare situazioni che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.

Le unità da diporto, in attesa di procedere al rifornimento di carburante, dovranno ormeggiare con la fiancata mantenendo l'unità stessa con motore spento nel tratto di banchina a monte del distributore, ad una distanza minima di metri 20 dall'impianto stesso. Non è consentito l'accosto di più di cinque unità in attesa di rifornimento.

L'accosto e la permanenza all'ormeggio delle unità da diporto nel tratto di banchina in questione potrà avvenire esclusivamente negli orari di attivazione dell'impianto e per il tempo strettamente necessario all'attesa per la successiva effettuazione del rifornimento, al termine del quale l'unità dovrà lasciare immediatamente libera la banchina.

Il distributore dovrà essere mantenuto costantemente nelle condizioni di massima sicurezza e gestito dal relativo concessionario nel rispetto delle norme in vigore per l'esercizio di tali impianti.

E facoltà insindacabile del Comando di Porto interrompere temporaneamente l'esercizio del distributore marino, qualora particolari esigenze portuali e di sicurezza rendano necessario l'adozione di tale provvedimento.

Ogni abusivo ormeggio nel tratto di banchina di cui al presente articolo, comporterà, oltre alle sanzioni di legge, l'eventuale rimozione d'ufficio, con spese di rimorchio, alaggio; trasporto ed eventuale custodia a carico del proprietario, che rimarrà

comunque obbligato anche per i danni eventualmente cagionati a terzi o alle infrastrutture portuali.

CAPOIII

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Arto 12

Prescrizioni

Nel porto di Cesenatico, non esistendo aree appositamente dedicate ed attrezzate dal punto di vista della sicurezza antincendio, non sono consentite operazioni di rifornimento a mezzo autobotte riferite a qualsiasi unità.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13

Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

Qualsiasi nave che si trovi in navigazione lungo il canale del porto di Cesenatico e/o a manovrare in vicinanza di unità interessate in operazioni di bunkeraggio deve procedere con la massima cautela e alla minima velocità, allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile, o, comunque, la debita distanza di sicurezza.

~~Art. 14~~

Deroghe

L'Autorità Marittima si riserva [a facoltà di derogare dall'applicazione parziale del presente Regolamento, per situazioni eccezionali e per periodo di tempo limitati.

Art. 15

Disposizioni Finali

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dalla Autorità Marittima, sentiti i pareri degli Enti/Comandi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre, anche verbalmente, tutte quelle prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bunkeraggio.

ALLEGATO

(all'Ordinanza n. 2512006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico)

**RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto _____

in qualità di legale
rappresentante della ditta
esercitante nel porto di

Cesenatico l'attività di bunkeraggio a mezzo impianto fisso per la distribuzione di gasolio
alle navi CHIEDE

I' AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA di codesto Ufficio all'immissione di tonnellate di gasolio nelle
cisterne del deposito del proprio impianto fisso, situato nell'ambito portuale di Cesenatico presso
la banchina ubicata a mezzo _____ dell'autobotti della Ditta

_____. L'immissione avverrà nei giorni _____.
L'immissione avverrà nei giorni _____.
L'immissione avverrà nei giorni _____. All'uopo
dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel porto di Cesenatico" approvato con Ordinanza n. 25/2006 in data 07/812006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, nonché di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni/modifiche;
- b) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di addetto all'impianto fisso.

Cesenatico,

IL RICHIEDENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della
ditta in _____ possesso _____ della
concessione n. ____/____ rilasciata da _____ il _____, valevole fino al

_____ dichiara:

- a) che le autobotti impiegate per il rifornimento sopra richiesto, sono in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nel porto di Cesenatico", approvato con Ordinanza n. 25/2006 in data 07/812006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico;
- c) che il combustibile trasportato è denominato densità con temperatura di infiammabilità _____ abilità _____ °C.
- d) che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti.

i) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del
sig. nella sua qualità di conducente Cesenatico,

pa LA DITTA FORNITRICE